

**Da:** Nucleo Valutazione Atti Ue <[nucleovalutazioneattiue@mise.gov.it](mailto:nucleovalutazioneattiue@mise.gov.it)>

**Inviato:** lunedì 5 luglio 2021 09:57

**A:** info attive <[infoattiue@governo.it](mailto:infoattiue@governo.it)>

**Cc:** 'Stefano Varone' <IMCEAEX-

\_O=EXCRISORSE\_OU=EXCHANGE+20ADMINISTRATIVE+20GROUP+20+28FYDIBOHF23SPDLT+29\_CN=RECIPIENTS\_CN=Stefano+20Varone+20+28VRNSFN70T08H501F+29b81@risorse.mise>; Daniela Landi <[daniela.landi@mise.gov.it](mailto:daniela.landi@mise.gov.it)>; Petralia Daria Provvidenza <[D.Petralia@governo.it](mailto:D.Petralia@governo.it)>

**Oggetto:** I: R: Rif.: Reg. Macchine - I: COM(2021)202\_richiesta\_relazione prodotti macchina

*Gentilissimo Dipartimento Politiche Europee,*

in riferimento alla Vostra richiesta sotto riportata e, dopo aver ricevuto un riscontro positivo dall'UdG di questo Ministero, inoltriamo quanto trasmessoci dalla nostra Direzione Generale competente in materia (DGMCCVNT).

Restiamo a disposizione per qualunque delucidazione.

Distinti saluti,

**Divisione V**

**Rapporti con l'Unione europea e affari internazionali**

**Segretariato generale**

**Ministero dello Sviluppo economico**

---

**Da:** info attive [[infoattiue@governo.it](mailto:infoattiue@governo.it)]

**Inviato:** venerdì 4 giugno 2021 11.21

**A:** Nucleo Valutazione Atti Ue; Stefano Varone; Daniela Landi

**Cc:** '[nucleovalutazioneue@lavoro.gov.it](mailto:nucleovalutazioneue@lavoro.gov.it)'; '[segretariatoDiv3@lavoro.gov.it](mailto:segretariatoDiv3@lavoro.gov.it)'; '[slagonegro@lavoro.gov.it](mailto:slagonegro@lavoro.gov.it)'; '[nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it](mailto:nucleovalutazioneeu.legislativo@giustizia.it)'; 'Legislativo'; '[legislativo.finanze@mef.gov.it](mailto:legislativo.finanze@mef.gov.it)'; Donzelli Paolo; Guttadauro Iolanda Valeria Maria Pia; '[daniela@teamdigitale.governo.it](mailto:daniela@teamdigitale.governo.it)'; '[dgue.segreteria@esteri.it](mailto:dgue.segreteria@esteri.it)'; '[rpue.pe@esteri.it](mailto:rpue.pe@esteri.it)'; segreteriatecnica capodip; Segreteria ufficio politiche europee; Segreteria Cia; Mercato interno DPE; Coordinamento Aiuti di Stato; Petralia Daria Provvidenza

**Oggetto:** COM(2021)202\_richiesta\_relazione

**Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi link assicurarsi che il mittente e la natura del messaggio siano attendibili.**

Si trasmette la nota di questo Dipartimento prot. 5167 del 4/06/2021 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, della relazione accompagnata dalla tabella di corrispondenza, prevista da DPCM del 17 marzo 2015, in merito al progetto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



**DIPARTIMENTO**  
**POLITICHE EUROPEE**  
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE  
LARGO CHIGI, 19  
00187 - ROMA  
[infoattiue@governo.it](mailto:infoattiue@governo.it)

# Relazione

## ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

**Oggetto dell'atto:**

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina

- **Codice della proposta:** COM(2021) 202 final del 21/04/2021
- **Codice interistituzionale:** 2021/0105(COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero dello Sviluppo Economico

\*\*\*

**Premessa: finalità e contesto**

- *Quadro normativo:*
  - *Art. 114 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;*
  - *Art. 5 TUE;*
  - *Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE;*
  - *Decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 di attuazione della Direttiva 2006/42/CE;*
  - *SWD(2018) 160 final, Evaluation of the Machinery Directive;*
  - *SWD(2021) 83 final Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna il documento "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina";*
  - *Libro bianco sull'intelligenza artificiale accompagnato da una relazione - Relazione sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità;*
  - *Regolamento 2019/1020 UE;*
  - *Decisione 768/2008/CE;*
  - *Regolamento 765/2008/CE.*
  
- *Finalità generali:*
  - (i) *garantire la libera circolazione delle macchine nel mercato interno;*
  - (ii) *garantire un livello elevato di protezione e sicurezza per gli utilizzatori delle macchine e per le altre persone esposte;*
  - (iii) *stabilire un livello elevato di fiducia nei confronti delle tecnologie innovative digitali da parte dei consumatori e utilizzatori, garantendo così parità di*

*condizioni per gli operatori economici e preservando la competitività del settore delle macchine nei mercati digitali globali.*

- *Finalità specifiche:*
  - (i) *trattare nuovi rischi relativi alle tecnologie emergenti digitali;*
  - (ii) *garantire un'interpretazione coerente dell'ambito di applicazione e delle definizioni e migliorare la sicurezza delle tecnologie tradizionali;*
  - (iii) *rivalutare le macchine considerate a rischio elevato e rivalutare le procedure di conformità correlate;*
  - (iv) *ridurre i requisiti cartacei relativi alla documentazione;*
  - (v) *garantire la coerenza con l'ulteriore legislazione del nuovo quadro normativo;*
  - (vi) *ridurre le possibili divergenze di interpretazione risultanti dal recepimento;*
- *Elementi qualificanti ed innovativi:*
  - (i) *la procedura di valutazione della conformità richiede, per le macchine che presentano rischi elevati, solo la certificazione di terze parti; inoltre, per i casi in cui sia assente una norma armonizzata, la Commissione potrà adottare specifiche tecniche;*
  - (ii) *l'elenco delle macchine ad alto rischio sarà adattato al progresso tecnico per comprendere quelle dotate di intelligenza artificiale che garantiscono funzioni di sicurezza;*
  - (iii) *vengono modificate alcune definizioni (per es. muta la definizione di “modifica sostanziale”, “quasi macchina”, vengono inserite le definizioni generali della Decisione 768/2008/CE e viene specificato l’oggetto del regolamento con l’aggiunta dell’art. 1;*
  - (iv) *gli obblighi per gli operatori economici vengono ulteriormente integrati (per es. quando una macchina subisce modifiche sostanziali conformemente alla definizione, il soggetto che modifica la macchina diventa il fabbricante e deve rispettare tutti gli obblighi pertinenti);*
  - (v) *vengono introdotti i requisiti per le autorità nazionali responsabili degli organismi di valutazione della conformità (organismi notificati);*
  - (vi) *riguardo la procedura di salvaguardia, le decisioni della Commissione in merito alle misure adottate dagli Stati membri su prodotti immessi sul mercato dell'UE saranno richieste soltanto se altri Stati membri non concordano con tali misure;*
  - (vii) *i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine tradizionali vengono adattati e/o aggiunti (1.6.1 – manutenzione; 1.7.4 – istruzioni e allegato V sulla dichiarazione di conformità del fabbricante; 2.2.1.1 e 3.6.3.1 vibrazioni delle macchine portatili tenute e/o condotte a mano; 2.2 emissioni macchine portatili tenute e/o condotte a mano; sez. 3 requisiti per ovviare ai rischi delle macchine autonome e stazioni remote di supervisione; 3.2.2 sedili per macchine mobili; 3.5.4. rischi di contatto con linee elettriche aeree sotto tensione; 6.2 dispositivi di comando);*

(viii) i requisiti essenziali di sicurezza per le macchine dotate di nuove tecnologie digitali vengono modificati, chiarendo e/o aggiungendone di nuovi (1.1.6 ergonomia; 1.3.7 rischi dovuti ad elementi mobili e tensioni psichiche; 1.2.1 sicurezza e affidabilità dei sistemi di comando).

## **A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo**

### **1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica**

*In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce esclusivamente nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nei trattati per realizzare gli obiettivi da questi stabiliti. La base giuridica della proposta di Regolamento è l'art. 114 del TFUE che prevede la competenza dell'Unione nell'adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente (incluso l'ambiente di lavoro) e dei consumatori. Posto che la proposta di Regolamento si prefigge di armonizzare le legislazioni degli Stati Membri in materia di salute e sicurezza dei prodotti macchine, si ritiene che il principio di attribuzione sia rispettato.*

### **2. Rispetto del principio di sussidiarietà**

*Il principio di sussidiarietà, sancito dal trattato sull'Unione europea, definisce le condizioni in cui l'Unione ha una priorità di azione rispetto agli Stati membri. In tale contesto, il nuovo Regolamento introduce una nuova regolamentazione a livello dell'Unione che mira a garantire uniformità tra i requisiti di sicurezza applicati dai diversi Stati Membri.*

*Inoltre, la suddetta proposta di Regolamento mira a garantire un livello unitario di protezione della salute e della sicurezza delle persone, così contribuendo allo sviluppo del mercato unico e alla libera circolazione dei prodotti oggetto del proprio ambito applicativo.*

*Si segnala che, ai sensi dell'art. 23, residua in capo agli Stati Membri la facoltà di stabilire requisiti ulteriori, al fine di proteggere le persone, compresi i lavoratori, a condizione che non vi siano modifiche al prodotto macchina in un modo non compatibile con il Regolamento. Tale indicazione non risulta pienamente in linea con l'obiettivo dichiarato del Regolamento stesso di garantire regole uniformi in tutto il territorio dell'Unione.*

### **3. Rispetto del principio di proporzionalità**

*In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.*

*Applicando tale concetto alla presente analisi, ne deriva che il principio di proporzionalità impone che l'impatto sulla libera circolazione dei prodotti non possa essere superiore a quanto necessario per conseguire gli obiettivi di vigilanza del mercato.*

*Sotto tale profilo la proposta di Regolamento presenta dei vantaggi in termine di sicurezza e uniformità ma comporta anche dei nuovi oneri e adempimenti per i soggetti coinvolti.*

## **B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali**

<b>1. Valutazione del progetto e urgenza</b>
<i>Il progetto è di prioritaria importanza, specialmente alla luce delle innovazioni tecnologiche e delle nuove necessità sorte in relazione, ad esempio, ai profili concernenti l'intelligenza artificiale. In particolare, come illustrato nella Relazione di accompagnamento alla proposta di Regolamento, la attuale Direttiva Macchine non tratta in maniera sufficiente i nuovi rischi generati dalle tecnologie emergenti, quali – tra gli altri – il ricorso ai robot collaborativi (cobot), gli aggiornamenti software legati al “comportamento” delle macchine e la capacità dei fabbricanti di condurre una valutazione completa del rischio relativo alle applicazioni di apprendimento automatico.</i>
<b>2. Conformità del progetto all'interesse nazionale</b>
<i>La sicurezza e la salute delle persone è un obiettivo fondamentale e costituzionalmente garantito. Si rappresenta, in ogni caso, la sussistenza di alcuni aspetti relativi ai maggiori oneri e adempimenti introdotti dalla proposta di Regolamento che, al momento, risultano di non immediata quantificazione.</i>
<b>3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune</b>
<i>Si rinvia alle valutazioni espresse nel presente documento, segnalando l'opportunità di ulteriori confronti con i soggetti interessati a livello nazionale.</i>

## C. Valutazione d'impatto

<b>1. Impatto finanziario</b>
<i>Come si legge nella “Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto” che accompagna la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui prodotti macchina “Gli Stati membri dovranno affrontare alcuni costi di adattamento per apportare queste modifiche”. In ogni caso, per poter procedere ad una compiuta analisi dei costi gravanti sul bilancio nazionale, appare necessario attendere i futuri sviluppi relativi alla proposta di Regolamento in esame.</i>
<b>2. Effetti sull'ordinamento nazionale</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>La definizione di modifica sostanziale potrebbe richiedere un intervento adeguativo del D. Lgs. 81/2008;</i></li> <li>• <i>Per le macchine ad “alto rischio” viene eliminata la possibilità di autocertificazione del fabbricante. Ciò potrebbe comportare un aumento delle richieste di certificazione che, conseguentemente, farà aumentare il numero di enti di certificazione, con aggravio per il Ministero dello Sviluppo Economico della gestione degli accreditamenti.</i></li> <li>• <i>Intervento di natura primaria per la definizione del quadro sanzionatorio., da attuarsi nel termine di 24 mesi dall'entrata in vigore della nuova normativa.</i></li> <li>• <i>Fino a 42 mesi dopo l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, potranno ancora essere immesse sul mercato macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE; dunque, il D. Lgs. 17/2010 deve essere abrogato alla scadenza del suddetto termine.</i></li> <li>• <i>Art. 20, co. 5 della proposta di Regolamento – “Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura”.</i></li> </ul>

- *Art. 27 della proposta di Regolamento: obbligo di informazione alla Commissione riguardo le procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati.*
- *Art. 23 della proposta di Regolamento – Possibilità di interventi di natura primaria qualora riscontrate particolari necessità (possibili competenze congiunte con altre amministrazioni).*
- *Art. 42 della proposta di Regolamento – Procedura di salvaguardia dell’Unione.*
- *Impatto ambientale positivo per la società – riduzione dell’impiego di carta per la stampa di manuali e di istruzioni.*

### **3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali**

*L’impatto della proposta di Regolamento sulle competenze regionali e delle autonomie locali dovrà essere oggetto di ulteriori approfondimenti e analisi.*

### **4. Effetti sull’organizzazione della pubblica amministrazione**

*Non presenti impatti significativi da rilevare rispetto all’attuale sistema.*

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

- *Maggiore certezza del diritto e delle regole tecniche applicabili alle macchine.*
- *Impatto considerevole sugli operatori economici che, presumibilmente, verranno riversati sui consumatori finali, ma comunque verrà garantito un maggiore livello di sicurezza e affidabilità delle macchine.*
- *Impatto ambientale positivo per il maggior utilizzo delle tecnologie digitali con conseguente riduzione dell’uso di carta stampata.*

### **Altro**

*Ci si riserva di effettuare ulteriori analisi e approfondimenti con relative integrazioni alla presente Relazione, anche alla luce di eventuali ulteriori dialoghi con le altre amministrazioni competenti e gli operatori economici interessati.*

# Tabella di corrispondenza

## ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17 marzo 2015)

<p><b>Oggetto dell'atto:</b></p> <p>Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SUI PRODOTTI MACCHINA</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>– <b>Codice della proposta:</b> COM(2021) 202 del 21/04/2021</li> <li>– <b>Codice interistituzionale:</b> 2021/0105(COD)</li> <li>– <b>Amministrazione con competenza prevalente:</b> Ministero dello sviluppo economico</li> </ul>

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo) <b>Nuovo regolamento sui prodotti macchina</b>	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria) <b>Direttiva 2006/42/CE</b>	Commento
Articolo 1	Articolo 2	/
Articolo 2	Articolo 3	/
Articolo 3	Articolo 8 e Articolo 9	Definizione di modifica sostanziale. La definizione inserita nella proposta preserva l'interpretazione del concetto di modifica sostanziale inserita nell'art 71 comma 5 del dlgs 81/2008. Modifiche di tale definizione tali da stravolgere il concetto richiederebbero dunque un intervento sul dlgs 81/2008
Articolo 4	-	/
Articolo 5	Articolo 7	Per le Macchine ad "Alto Rischio" viene eliminata la possibilità di autocertificazione del costruttore che segue la pertinente norma armonizzata. Ciò si tradurrà in un aumento delle certificazioni di parte terza per le macchine in allegato I. L'aumento delle richieste di certificazione terza farà aumentare il numero di enti di certificazione che si attiveranno sul tema delle macchine e ciò comporterà un aggravio per il Ministero per la gestione degli accreditamenti degli enti. L'inserimento tra le macchine ad alto rischio di tutte le macchine che incorporano sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono funzioni di sicurezza farà aumentare ancora di più il numero di enti di certificazione dei quali dover gestire gli accreditamenti.
Articolo 6	Articolo 4	/
Articolo 7	Articolo 17 (1)	/
Articolo 8 (1)	Articolo 45	/
Articolo 8 (2)	-	
Articolo 9	-	/
Articolo 10	Articolo 42 (3)	Obblighi degli operatori economici nel dialogo con l'autorità in caso di contestazione di presunta non conformità analoghi al quadro attualmente in vigore
Articolo 11	Articolo 41 a Articolo 44	Obblighi degli operatori economici nel dialogo con l'autorità in caso di contestazione di presunta non conformità analoghi al quadro attualmente in vigore
Articolo 12	Articolo 21	Obblighi degli operatori economici nel dialogo con l'autorità in caso di contestazione di presunta non conformità analoghi al quadro attualmente in vigore
Articolo 13	Articolo 22	Obblighi degli operatori economici nel dialogo con l'autorità in caso di contestazione di presunta non conformità analoghi al quadro attualmente in vigore
Articolo 14	Articolo 24 a Articolo 40	L'approccio qui presentato preserva l'interpretazione del concetto di modifica sostanziale inserita nell'art 71 comma 5 del dlgs 81/2008. Modifiche di tale definizione tali da stravolgere il concetto richiederebbero dunque un intervento sul dlgs 81/2008
Articolo 15	Articolo 23	l'interpretazione del concetto di modifica sostanziale inserita nell'art 71 comma 5 del

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo) <b>Nuovo regolamento sui prodotti macchina</b>	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria) <b>Direttiva 2006/42/CE</b>	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
		dlgs 81/2008. Modifiche di tale definizione tali da stravolgere il concetto richiederebbero dunque un intervento sul dlgs 81/2008
Articolo 16	Articolo 19	Obblighi degli operatori economici nel dialogo con l'autorità in caso di contestazione di presunta non conformità analoghi al quadro attualmente in vigore
Articolo 17	Articolo 20	/
Articolo 18	Articolo 47	/
Articolo 19	-	/
Articolo 20	-	<p><i>5. Gli Stati membri si avvalgono dei meccanismi esistenti per garantire un'applicazione corretta del regime che disciplina la marcatura CE e promuovono le azioni opportune contro l'uso improprio di tale marcatura.</i></p> <p>Non chiaro l'impatto di questa disposizione</p>
Articolo 21	Articolo 51	Per le Macchine ad "Alto Rischio" viene eliminata la possibilità di autocertificazione del costruttore che segue la pertinente norma armonizzata. Ciò si tradurrà in un aumento delle certificazioni di parte terza per le macchine in allegato I. L'aumento delle richieste di certificazione terza farà aumentare il numero di enti di certificazione che si attiveranno sul tema delle macchine e ciò comporterà un aggravio per il Ministero per la gestione degli accreditamenti degli enti. L'inserimento tra le macchine ad alto rischio di tutte le macchine che incorporano sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono funzioni di sicurezza farà aumentare ancora di più il numero di enti di certificazione dei quali dover gestire gli accreditamenti.
Articolo 21 a	Articolo 45	/
Articolo 22	Articolo 46	/
Articolo 23	Articolo 48	Possibilità di interventi di natura primaria qualora riscontrate particolari necessità. Competenza del Ministero del Lavoro.
Articolo 24	-	Per le Macchine ad "Alto Rischio" viene eliminata la possibilità di autocertificazione del costruttore che segue la pertinente norma armonizzata. Ciò si tradurrà in un aumento delle certificazioni di parte terza per le macchine in allegato I. L'aumento delle richieste di certificazione terza farà aumentare il numero di enti di certificazione che si attiveranno sul tema delle macchine e ciò comporterà un aggravio per il Ministero per la gestione degli accreditamenti degli enti. L'inserimento tra le macchine ad alto rischio di tutte le macchine che incorporano sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono funzioni di sicurezza farà aumentare ancora di più il numero di enti di certificazione dei quali dover gestire gli accreditamenti.
Articolo 25	Articolo 49	Nessuna modifica della procedura attuale
Articolo 26	-	/
Articolo 27	-	Obbligo di informazione alla Commissione riguardo le procedure per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati.
Articolo 28	Articolo 52	/
Articolo 29	Articolo 52	/
Articolo 30		/
Articolo 31		Per le Macchine ad "Alto Rischio" viene eliminata la possibilità di autocertificazione del costruttore che segue la pertinente norma armonizzata. Ciò si tradurrà in un aumento delle certificazioni di parte terza per le macchine in allegato I. L'aumento delle richieste di certificazione terza farà aumentare il numero di enti di certificazione che si attiveranno sul tema delle macchine e ciò comporterà un aggravio per il Ministero per la gestione degli accreditamenti degli enti. L'inserimento tra le macchine ad alto rischio di tutte le macchine che incorporano sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono funzioni di sicurezza farà aumentare ancora di più il numero di enti di certificazione dei quali dover gestire gli accreditamenti.
Articolo 32		/
Articolo 33		/
Articolo 34		/
Articolo 35		/
Articolo 36		/
Articolo 37		/
Articolo 38		/

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo) <b>Nuovo regolamento sui prodotti macchina</b>	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria) <b>Direttiva 2006/42/CE</b>	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
Articolo 39		<i>La Commissione provvede all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabili della politica di notifica.</i>  Non definite le modalità di scambio di esperienze
Articolo 40		
Articolo 41		Procedura a livello nazionale per i prodotti macchina che presentano rischi  Nessuna modifica al quadro attuale
Articolo 42		/
Articolo 43		Prodotti macchina conformi che presentano un rischio  Nessuna modifica al quadro attuale
Articolo 44		Non conformità formale  Nessuna modifica al quadro attuale
Articolo 45		/
Articolo 46		/
Articolo 47		/
Articolo 48		Intervento di natura primaria per definizione quadro sanzionatorio. Termine limite 24 mesi dopo l'entrata in vigore. Competenza MISE
Articolo 49		Abrogazione dlgs 17/2010 (recepimento attuale direttiva macchine 2006/42/CE)
Articolo 50		Fino a 42 mesi dopo l'entrata in vigore possono ancora essere immesse sul mercato macchine conformi alla direttiva 2006/42/CE, dunque il dlgs 17/2010 deve essere abrogato alla scadenza dei 42 mesi.
Articolo 51		/
Articolo 52		Recepimento nazionale non necessario.
Allegato III – Principi generali	Allegato I – Principi generali	RES. Impatto su progettazione macchine
Anne III, Sezione 1	Allegato I, Sezione 1	RES. Impatto su progettazione macchine
Allegato III, Sezione 2	Allegato I, Sezione 2	RES. Impatto su progettazione macchine
Allegato III, Sezione 3	Allegato I, Sezione 3	RES. Impatto su progettazione macchine
Allegato III, Sezione 4	Allegato I, Sezione 4	RES. Impatto su progettazione macchine
Allegato III, Sezione 5	Allegato I, Sezione 5	RES. Impatto su progettazione macchine
Allegato III, Sezione 6	Allegato I, Sezione 6	RES. Impatto su progettazione macchine
Allegato V	Allegato II, Parte A e B	/
-	Allegato III	
Allegato I	Allegato IV	Per le Macchine ad "Alto Rischio" viene eliminata la possibilità di autocertificazione del costruttore che segue la pertinente norma armonizzata. Ciò si tradurrà in un aumento delle certificazioni di parte terza per le macchine in allegato I. L'aumento delle richieste di certificazione terza farà aumentare il numero di enti di certificazione che si attiveranno sul tema delle macchine e ciò comporterà un aggravio per il Ministero per la gestione degli accreditamenti degli enti. L'inserimento tra le macchine ad alto rischio di tutte le macchine che incorporano sistemi di intelligenza artificiale che garantiscono funzioni di sicurezza farà aumentare ancora di più il numero di enti di certificazione dei quali dover gestire gli accreditamenti.
Allegato II	Allegato V	/
Allegato III	Allegato VI	/
Allegato IV, Parte A e B	Allegato VII, Parte A e B	/
Allegato VI	Allegato VIII	/
	Allegato IX	

<b>Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea</b> (articolo e paragrafo) <b>Nuovo regolamento sui prodotti macchina</b>	<b>Norma nazionale vigente</b> (norma primaria e secondaria) <b>Direttiva 2006/42/CE</b>	<b>Commento</b> (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
	Allegato X	
	Allegato XI	
Allegato VII	/	
Allegato VIII	/	
Allegato IX	/	
Allegato X	/	